

Regolamento attuale	Nuovo testo
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 30 - Ammissione nei Cimiteri Cittadini.</b></p> <p>1. Il Regolamento di Polizia Mortuaria stabilisce la casistica degli ammessi ordinariamente nei cimiteri cittadini.</p> <p>2. Secondo le procedure di pianificazione previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria, la Giunta definisce la ricettività delle singole strutture cimiteriali fissandone bacini territoriali di utenza in modo da bilanciare le disponibilità.</p> <p>3. Nel provvedimento di cui al comma precedente sono inoltre determinati criteri che favoriscano la vicinanza delle sepolture di componenti di uno stesso nucleo, familiare o di fatto.</p> <p>4. Rimane salvo il diritto del coniuge e dei familiari, fino al 2° grado, dei caduti tumulati nei Sacrari del Cimitero Monumentale di ottenere la sepoltura in quel Cimitero.</p> <p>5. Nelle aree cimiteriali riservate alla sepoltura di appartenenti a comunità religiose l'ammissione può essere richiesta dagli aventi titolo, o in difetto, dalle comunità medesime.</p> <p>6. Nei casi non previsti al comma 1, l'ammissione è subordinata all'eccedenza di disponibilità di sepolture rispetto ai fabbisogni ordinari, secondo la previsione tenuta aggiornata dal Dirigente del Servizio, nonché soggetta al pagamento di una tariffa.</p> <p>7. L'accoglienza e la sepoltura delle salme nei cimiteri cittadini sono effettuate in modo che le aspettative cerimoniali vengano armonizzate con le esigenze di tutela della salute dei lavoratori, così come risultanti dai protocolli sanitari.</p> <p>8. L'arrivo di trasporti funebri provenienti da altri comuni avviene in orario compatibile col funzionamento del Servizio Cimiteri, per i funerali che si svolgono interamente in Città. Quando ciò non accadesse si procederà alla traslazione della salma nella camera mortuaria per la sosta provvisoria.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 30 - Ammissione nei Cimiteri Cittadini.</b></p> <p>1. Il Regolamento di Polizia Mortuaria stabilisce la casistica degli ammessi ordinariamente nei cimiteri cittadini.</p> <p>2. Secondo le procedure di pianificazione previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria, la Giunta definisce la ricettività delle singole strutture cimiteriali fissandone bacini territoriali di utenza in modo da bilanciare le disponibilità.</p> <p>3. Nel provvedimento di cui al comma precedente sono inoltre determinati criteri che favoriscano la vicinanza delle sepolture di componenti di uno stesso nucleo, familiare o di fatto.</p> <p>4. Rimane salvo il diritto del coniuge e dei familiari, fino al 2° grado, dei caduti tumulati nei Sacrari del Cimitero Monumentale di ottenere la sepoltura in quel Cimitero.</p> <p><b>5. L'appartenenza a comunità straniera, o culto diverso da quello cattolico, o similari, per l'ammissione nei reparti speciali è attestata dal rappresentante pro-tempore della relativa comunità, il cui nominativo è comunicato alla città o al soggetto gestore in caso di variazione. Il rilascio di detta attestazione in qualsiasi forma non può costituire lucro o speculazione a favore della Comunità medesima.</b></p> <p>6. Nei casi non previsti al comma 1, l'ammissione è subordinata all'eccedenza di disponibilità di sepolture rispetto ai fabbisogni ordinari, secondo la previsione tenuta aggiornata dal Dirigente del Servizio, nonché soggetta al pagamento di una tariffa.</p> <p>7. L'accoglienza e la sepoltura delle salme nei cimiteri cittadini sono effettuate in modo che le aspettative cerimoniali vengano armonizzate con le esigenze di tutela della salute dei lavoratori, così come risultanti dai protocolli sanitari.</p> <p>8. L'arrivo di trasporti funebri provenienti da altri comuni avviene in orario compatibile col funzionamento del Servizio Cimiteri, per i funerali che si svolgono interamente in</p>

	Città. Quando ciò non accadesse si procederà alla traslazione della salma nella camera mortuaria per la sosta provvisoria.
--	--

Regolamento attuale	Nuovo articolo
<p><b>Articolo 31 - Reparti speciali.</b></p> <p>1. In almeno uno dei Cimiteri Generali sono istituiti reparti speciali per la cremazione e per la sepoltura di nati-morti e dei feti.</p> <p>2. Fermo restando il carattere civile dei cimiteri possono essere istituiti, in relazione alla disponibilità, campi speciali per la inumazione o la tumulazione di appartenenti a comunità religiose.</p> <p>3. Nei campi speciali delle comunità religiose i periodi di inumazione o tumulazione sono analoghi a quelli ordinariamente in vigore per le corrispondenti sepolture del cimitero.</p> <p>4. Qualora siano richiesti periodi superiori, l'area viene concessa in via onerosa ai richiedenti, secondo quanto previsto nel tariffario, per una durata non superiore a 99 anni, rinnovabile alla scadenza; si applicano, in tal caso, le norme previste per le sepolture private.</p> <p>5. Rimangono salve le situazioni in atto per le comunità religiose Cattoliche e per quelle Ebraiche, Evangeliche, Islamiche, nonché, al Cimitero Monumentale, per i Sacrari Militari istituiti secondo la legge e per i reparti Famedio, Campo della Gloria, Campo militare, Campo dei deceduti sul lavoro.</p> <p>6. Per le professioni religiose che lo prevedano espressamente, è consentita la inumazione del cadavere avvolto unicamente in lenzuolo di cotone, salva comunque l'adozione di feretro idoneo per il trasporto.</p>	<p><b>Articolo 31 - Reparti speciali.</b></p> <p>1. In almeno uno dei Cimiteri Generali sono istituiti reparti speciali per la cremazione e per la sepoltura di nati-morti e dei feti.</p> <p>2. Fermo restando il carattere civile dei cimiteri, in relazione alla disponibilità di aree, <b>presso il cimitero parco possono essere concesse a Comunità straniere, o di culto diverso da quello cattolico, o similari, aree per l'istituzione di Reparti speciali per la inumazione di loro appartenenti.</b></p> <p>3. <b>La concessione dell'area dei reparti speciali è vincolata al versamento di un canone annuale, può avere una durata massima di 99 anni ed è rinnovabile.</b></p> <p>4. <b>Salvo l'impiego di essenze vegetali di delimitazione, la cui manutenzione è a carico della Comunità concessionaria, non è consentita alcuna forma di recinzione con muro o altra struttura edilizia fissa o mobile che separi il reparto speciale rispetto agli altri settori del cimitero.</b></p> <p>5. <b>L'utilizzo delle sepolture nei reparti speciali avviene senza soluzione di continuità secondo un piano di lottizzazione approvato dal Comune nel rispetto, per quanto consentito dalla legislazione, degli usi funebri della singola comunità. Deve comunque essere assicurato il periodo minimo di inumazione previsto dalla legge.</b></p> <p>6. <b>L'operatività cimiteriale nei reparti speciali è assicurata dal Comune o dal soggetto gestore a mente di quanto previsto dal regolamento comunale.</b></p> <p>7. Per le professioni religiose che lo prevedano espressamente, è consentita la inumazione del cadavere avvolto unicamente in lenzuolo di cotone, salva comunque</p>

	<p>l'adozione di feretro idoneo per il trasporto e delle misure a garanzia della sicurezza e salute degli operatori.</p> <p><b>8. La comunità concessionaria provvede direttamente a proprie spese alla manutenzione e conservazione delle sepolture e ha facoltà di promuovere, con l'assenso del Comune, la disciplina degli arredi posti sulle tombe da parte delle famiglie dei defunti.</b></p> <p><b>9. Qualora venga meno la concessione del reparto speciale, gli obblighi manutentivi restano in capo alle singole famiglie dei defunti fino al termine del periodo ordinario di inumazione.</b></p> <p><b>10. Rimangono salve le situazioni in atto per le comunità religiose Cattoliche e per quelle Ebraiche, Evangeliche, Islamiche, nonché, al Cimitero Monumentale, per i Sacrari Militari istituiti secondo la legge e per i reparti Famedio, Campo della Gloria, Campo militare, Campo dei deceduti sul lavoro. (ex comma 5)</b></p>
--	---

	Nuovo testo
	<p><b>Articolo 31 bis – Costruzioni nei reparti speciali</b></p> <p><b>1. Nei reparti speciali, il Comune, su proposta della Comunità concessionaria, si riserva la facoltà di realizzare appositi cellari da concedere alle famiglie che intendano conservare individualmente le spoglie mortali dei loro defunti alla scadenza del periodo di inumazione. La concessione dei cellari è assoggettata a corrispettivi analoghi a quelli vigenti nei cimiteri.</b></p> <p><b>2. Le spoglie mortali dei defunti inumati nei reparti speciali per i quali non viene avanzata alcuna richiesta di destinazione particolare al termine del periodo di inumazione sono custoditi in analogia a quanto previsto in via generale dal Regolamento comunale.</b></p> <p><b>3. Nei reparti speciali istituiti ai sensi dell'art. 31 comma 2 non possono essere</b></p>

	<p>sub-concesse da parte delle comunità concessionarie aree per la costruzione di sepolture private di famiglia.</p> <p>4. La comunità concessionaria ha facoltà di presentare istanza al Comune per la costruzione all'interno del reparto di un edificio di culto di superficie massima pari a mq 60 e di altezza massima pari a mt 7.</p> <p>5. L'istanza deve essere corredata di adeguata documentazione del progetto che consenta la valutazione tecnico-amministrativa riguardo all'idoneità dell'erigendo manufatto, comprese eventuali pertinenze, alla celebrazione di cerimonie religiose ed all'accoglimento in sicurezza dei fedeli.</p> <p>6. Ad approvazione dell'istanza e del relativo progetto, la concessione dell'area dell'edificio di culto è poi formalizzata mediante la stipulazione di atto a spese del concessionario ed è subordinata al pagamento di un canone calcolato in proporzione alla superficie occupata, sulla base delle tariffe in vigore per la concessione di sepolture private, da corrispondersi in un'unica soluzione.</p> <p>7. Al termine della realizzazione dell'edificio verrà rilasciata dal Comune autorizzazione all'uso solo su positiva espressione da parte delle competenti autorità di controllo dell'agibilità e della sicurezza degli edifici aperti al pubblico.</p>
--	---